Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 12/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 04/03/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 6.950,20 a titolo di quota non maturata di costi di gestione pratica, oneri erariali e costi di intermediazione, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, nonché a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- le quote indebitamente trattenute successivamente alla anticipata estinzione del finanziamento;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva e di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- di aver provveduto al rimborso a mezzo bonifico in data 06/10/2025 dell'importo di € 3.679,51, pari alla quota parte non maturata degli oneri applicati al finanziamento secondo il criterio di calcolo del c.d. "costo ammortizzato", in linea con quanto deciso dalla Corte costituzionale e dai Collegi ABF;
- di aver provveduto al rimborso, secondo la curva degli interessi, dei costi di gestione pratica sia per la parte esclusa dal TAN (€ 350,00) sia per la parte inclusa, quest'ultima in sede di conteggio estintivo nell'ambito della voce "*storno interessi futuri Tan*";

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità degli oneri erariali in caso di anticipata estinzione del rapporto, ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB;
- la correttezza dell'addebito di € 367,68 a titolo di commissione di estinzione anticipata, disciplinata in contratto, atteso che al momento dell'estinzione la vita residua era superiore a un anno;
- di aver già provveduto al rimborso delle quote eccedenti riferibili alle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2025.

Pertanto, chiede:

- di dichiarare la cessata materia del contendere;
- in subordine, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.

In sede di repliche, la ricorrente conferma il rimborso dell'importo di € 3.679,51, ritenuto tuttavia inferiore a quanto dovuto.
Rileva che per le commissioni di intermediazione la resistente non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito e la relativa natura *up-front*.
Soggiunge che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11–*octies*, comma 2°, D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "*tutti i costi del finanziamento*" in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.
Fa presente che, con ordinanza 1951/2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. 141/2010 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Nelle controrepliche l'intermediario afferma di aver sempre corrisposto le commissioni alla propria rete nel rispetto degli accordi intercorsi con i partner, ribadendo in ogni caso di aver restituito quota parte dei suddetti costi al ricorrente. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 04/03/2021, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del TUB. L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, il Collegio ritiene di dover dare seguito alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 (richiamata finanche dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale), secondo cui i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Nel caso di specie, in relazione ai costi di gestione pratica, il Modulo SECCI distingue tra:

- una quota esclusa dal TAN (€ 350,00), di cui prevede la rimborsabilità nel caso in cui l'estinzione anticipata sia effettuata entro l'anno di erogazione del finanziamento, restando altrimenti "acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di gestione pratica, aggiuntiva rispetto a quanto ammortizzato attraverso il TAN";
- una quota inclusa nel TAN (€ 1.850,00), di cui prevede il rimborso "con l'abbattimento degli interessi non maturati dalla data di estinzione anticipata alla scadenza del finanziamento".

Va chiarito, in vista della quantificazione degli oneri da retrocedere, che la quota di "spese di gestione pratica" inclusa nel TAN è già stata rimborsata dalla banca resistente nel conteggio estintivo unitamente agli interessi non maturati (a titolo di "*storno interessi futuri Tan 6,89%*", comprensiva della quota dei costi di gestione inclusi nel TAN).
Sul punto, il Collegio ritiene utile più in generale ricordare che, secondo gli *"Orientamenti di vigilanza*" del 2018 sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, *"schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile"*.
Con riferimento, invece, alla quota esclusa dal TAN, il Collegio rammenta in primo luogo che il contratto ne esclude il rimborso quando, come nel caso di specie, l'estinzione anticipata è effettuata oltre l'anno di erogazione del finanziamento, considerandola "acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di gestione pratica, aggiuntiva rispetto a quanto ammortizzato attraverso il TAN". Ad ogni buon conto, lo stesso intermediario ha provveduto al relativo rimborso con bonifico del 06/10/2025, secondo il criterio della curva degli interessi.
Quindi, i rimborsi spettanti alla parte ricorrente (per oneri non maturati) sono quelli esplicitati analiticamente nella seguente tabella, che tiene conto degli orientamenti ormai consolidati dell'ABF:

###

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*6.89%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60.00%*
- in proporzione alla quota interessi	*39.35%*

n/c			restituzioni: importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	c. di gest. pratica - q. esclusa dal TAN	*(recurring)*	€ 350.00	€ 210.00	*€ 137.73*			€ 210.00
	costi di intermediazione	*(up front)*	€ 9,000.00	*€ 5,400.00*	€ 3,541.56			€ 3,541.56
		...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
		...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
		...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 3,679.51	-€ 3,679.51

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 72**
interessi legali	1

Nella tabella non sono stati inseriti gli oneri erariali, seppur richiesti dalla parte ricorrente, alla luce dell'orientamento condiviso dai Collegi ABF in materia e dell'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Va precisato, poi, che la quota dei costi di gestione esclusa dal TAN è stata inserita in tabella come *recurring*, in linea con l'orientamento del Collegio di Palermo, che ha valorizzato a tal fine il "*riferimento all'attività di "gestione complessiva del rapporto contrattuale", che include anche la fase di ammortamento del prestito, nonché al servizio di "archiviazione documentale"* (cfr. decisione n. 11766/2023), nonché la finalità della quota in questione, volta secondo il Collegio alla "*protrazione nel tempo degli effetti di una prestazione che ha già esaurito i propri effetti"* (decisioni nn. 11457/2023 e 11501/22; in termini, Collegio di Bari, decisione n. 8365/25).

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata. Infatti, nel caso di specie, il c.d. "*importo rimborsato in anticipo*" è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come da conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*".

Più di recente, con decisione n. 11679/21, lo stesso Collegio di Coordinamento ha chiarito che "*l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*".

Si richiama anche quanto affermato dal Collegio di Bari nella decisione n. 6329/23: *"Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021)".

Non può trovare accoglimento nemmeno il domandato rimborso delle "*quote indebitamente trattenute successivamente alla anticipata estinzione del finanziamento*". Fermo il mancato assolvimento dell'onere di allegare documentazione a supporto, il Collegio evidenzia che, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha affermato di aver provveduto al rimborso delle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2025, allegando le contabili dei relativi bonifici eseguiti il 07/10/2025 (all. 4 ctd.) e che il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni con i relativi allegati, nulla ha replicato sul punto.

Con riferimento, infine, alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, il Collegio non può accoglierle, in continuità con quanto affermato da questo stesso Collegio in un caso analogo (decisione n. 7214/2025), anche alla luce dei principi recentemente enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025): in assenza di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"*.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 72,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE